

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Direzione: DIREZIONE



Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A02072 del 01/10/2025

Proposta n. 2095 del 24/09/2025

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Claudio Colangeli, in qualità di delegato di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Antrodoco (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 10 Part. 59 - ID 7308

Proponente:

Estensore

LUZZI FRANCESCA

firma elettronica

Responsabile del procedimento

CAPALBO ROBERTO

firma elettronica

Responsabile dell' Area

R. FIOCCO

firma elettronica

Direttore

AD INTERIM L. MARTA

firma digitale

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Claudio Colangeli, in qualità di delegato di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Antrodoco (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 10 Part. 59 - ID 7308

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2016, n. 207 ed in particolare l’art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l’art. 1, comma 653, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all’ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”, in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale

per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone "*Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili*";
- con ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la "*Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili*";
- con ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la "*Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi*";
- con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;
- con l'art. 10 comma 2 dell'ordinanza n. 100/2020 è stato stabilito che: "*In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista, ai sensi dell'art. 6 della presente Ordinanza. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo*";
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- con l'art. 38, comma 1, del T.U.R.P. è stato stabilito che "*Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge*";
- al comma 2 dell'articolo 38 del T.U.R.P. è stato stabilito, altresì, che "*il mancato rispetto dei termini e delle*

modalità di cui al precedente comma, ovvero l'ulteriore rigetto dell'istanza come sopra integrata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo, nonché gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge speciale Sisma”;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, che:

con istanza depositata su piattaforma informatica MUDE con n. 1205700300000121472020, acquisita al protocollo dell’Ufficio con n. 1043411 del 30/11/2020, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss. mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Claudio Colangeli, in qualità di delegato di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Antrodoco (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 10 Part. 59 - ID 7308;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 1114953 del 21/12/2020, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, è stata richiesta la regolarizzazione dell’istanza ai sensi dell’art. 5 comma 2 dell’ordinanza n. 108/2020;
- il professionista incaricato ha trasmesso, per il tramite della piattaforma informatica MUDE, con n. 1205700300000175512021 acquisita al prot. n. 569282 del 30/06/2021, integrazioni all’istanza;
- con nota prot. n. 1079597 del 28/12/2021, sono stati da ultimo richiesti al professionista incaricato chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell’esplicitamento dell’istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione del contributo per la ricostruzione, nonché della sussistenza dei requisiti per l’accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento in attesa dell’acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- il professionista incaricato ha trasmesso, per il tramite della piattaforma informatica MUDE, delle integrazioni documentali acquisite al prot. n. 1021169 del 18/10/2022;

DATO ATTO, ALTRESÌ, che:

con nota prot. 884274 del 09/09/2025, alla quale si rimanda per il dettaglio, stante il perdurare delle criticità e delle carenze documentali evidenziate con le richiamate comunicazioni e non sanate dalle successive integrazioni documentali del professionista, è stato inviato a quest’ultimo e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento della menzionata nota per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

VERIFICATO che il termine di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è inutilmente decorso in assenza del deposito di memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, idonee e sufficienti a superare i motivi di diniego richiamati nelle corrispondenze di cui sopra ed alle quali si rimanda per la descrizione analitica degli stessi;

VISTO l’allegato esito istruttorio, da intendersi parte e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Claudio Colangeli, in qualità di delegato di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Antrodoco (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 10 Part. 59 - ID 7308.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta



ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

- Procedura Semplificata DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)
 DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

Costo convenzionale al netto di Iva: € 109.362,22 (< limiti previsti dall' art. 3 Ord. 100/2020)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 4/2016 e n. 8/2016 s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Antrodoco
Frazione	via del Molino, 8
Richiedente	Claudio Colangeli
Professionista	Ing. Fabio Grassi
Dati Catastali	Fg. 10, Part. 59

Dati identificativi dell'istanza

Piattaforma informatica

ID fascicolo: **1205700300000121472020** del 30/11/2020

USR

ID Istanza: **7308**

Protocollo: 1043411 del 30/11/2020

Istruttore: Ing. Roberto Capalbo

Richiesta anticipo Spese Tecniche (O.C.S.R. n. 94/2020)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo ¹ (art. 10 e 12 O.C. 100/2020)	preliminare <input checked="" type="checkbox"/> preventivo <input type="checkbox"/>
Verifica a campione (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/>
	Demolizione collabente <input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato <input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico <input type="checkbox"/>
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione <input type="checkbox"/>
Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale <input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale <input type="checkbox"/>
Natura giuridica della titolarità del contributo:	Singolo proprietario <input type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari) <input type="checkbox"/>
	Condominio di fatto <input checked="" type="checkbox"/>
	Condominio registrato <input type="checkbox"/>
	Consorzio <input type="checkbox"/>

¹ Artt. 70 e 76 del T.U.R.

Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale con danni lievi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Sig. Claudio Colangeli relativa al fabbricato sito nel Comune di Antrodoco (RI), distinto in Catasto al foglio 10 mappale 59 - ID 7308.

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/11/2020 con prot.n. 1043411 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto del Sig. Colangeli Claudio, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Antrodoco, distinto in Catasto al foglio 10, mappale 59, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. 1114953 del 21/12/2020 e successiva nota prot.n. 1079597 del 28/12/2021, questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'O.C.S.R. n. 108/2020;
- con nota Prot. n. 569282 del 30/06/2021 e successiva nota prot.n. 1021169 del 18/10/2022 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso una integrazione all'istanza;
- le suddette integrazioni sono risultate incomplete della documentazione minima richiesta, con nota Prot. 1079597 del 28/12/2021, questo Ufficio ha da ultimo richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione;
- con nota Prot. n. 884274 del 09/09/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate osservazioni né i documenti finalizzati alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 23/09/2025

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Capalbo
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993)